



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 123, primo comma, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346, recante individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014 – supplemento ordinario n. 96;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016, recante requisiti per il rilascio dei Titoli per la navigazione nazionale costiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2016;

Considerato che la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW '78), come emendata, non reca disposizioni per il conseguimento di abilitazioni per la direzione di apparati motori inferiori a 750 Kw;

Ritenuta la necessità di istituire un titolo professionale marittimo per la direzione di apparati motori inferiori a 750 Kw, anche in relazione alle esigenze manifestate dalle categorie interessate;

DECRETA
ART. 1
(Finalità)

SCHEMA DI DECRETO CONSULTAZIONE PUBBLICA

1. Il presente decreto istituisce il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 Kw e ne determina i relativi requisiti.

ART. 2

(Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 Kw)

1. Il direttore di macchina su navi dotate di apparato motore principale inferiore a 750 Kw assume la responsabilità della guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 750 Kw.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 Kw occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) aver compiuto 18 anni di età;
- c) aver assolto l'obbligo scolastico;
- d) aver frequentato con esito favorevole i corsi STCW di Antincendio di Base, Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (P.S.S.R.), presso Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed essere in possesso del certificato di Primo Soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid);
- e) aver effettuato ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina risultanti dal libretto di navigazione. Il predetto periodo di navigazione è ridotto a dodici mesi, risultanti dal libretto di navigazione, per i marittimi in possesso di un diploma di istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM) o che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di specializzazione per motorista abilitato;
- f) aver sostenuto con esito favorevole l'esame di cui all'articolo 5 del presente decreto.

ART. 3

(Autorità competenti e procedure per l'ammissione all'esame)

1. Gli esami per il conseguimento del titolo professionale marittimo di cui all'articolo 1 sono svolti presso le Capitanerie di porto in due sessioni annuali stabilite con decreto del Direttore marittimo in modo da evitare sessioni concomitanti nell'ambito della medesima Direzione marittima.

2. I candidati al titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 Kw presentano istanza di ammissione alla Capitaneria di porto che ha emanato il bando di esame per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione.

3. L'accertamento dei requisiti di ammissione richiesti dall'articolo 2 è effettuato dalla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato mediante la compilazione del modello di cui all'allegato 1.

ART. 4

(Composizione della commissione d'esame)

1. La Commissione di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di cui all'articolo 1 è istituita presso ciascuna Capitaneria di porto con decreto del Capo del Compartimento marittimo ed è così composta:

- a) il Capo del Compartimento marittimo o un Ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di porto dallo stesso delegato – presidente;
- b) un direttore di macchina o un primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw, ovvero su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW – membro;
- c) un Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto o un impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – segretario.

Articolo 5

(Accertamento delle competenze e superamento dell'esame)

1. L'accertamento delle competenze per il conseguimento del titolo professionale marittimo di cui all'articolo 1 è effettuato mediante il superamento di una prova orale, della durata di almeno trenta minuti, atta a dimostrare le seguenti conoscenze:

- a) principi di funzionamento dei sistemi del macchinario includendo motori diesel e a scoppio;
- b) norme generali per l'esercizio dei motori e loro registrazione nei riguardi dell'accensione e della carburazione;
- c) irregolarità, avarie di funzionamento alla minima velocità, precauzioni per evitare le avarie, casi di riscaldamento, ingranamento e fermata, manutenzioni e verifiche a motore spento;
- d) polverizzatori, valvole di testa, distribuzione, meccanismi di manovra;
- e) precauzione contro l'inquinamento, olio combustibile e olio lubrificante, precauzioni nell'imbarco a bordo, necessità di ridurre i consumi ed eliminare le perdite, recupero dell'olio;
- f) precauzioni contro gli incendi, estintori e loro uso.

2. Il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato 2 e la prova si intende superata se si raggiunge almeno il giudizio di sufficiente (voto 6 nella scala numerica).

3. A seguito del superamento dell'esame, la Capitaneria di porto presso la quale l'esame si è svolto, ne comunica l'esito alla Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo. In ogni caso, l'esito dell'esame è comunicato al marittimo stesso.

4. La Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo rilascia il titolo professionale di cui all'articolo 1 secondo il modello di cui all'allegato 3.

SCHEMA DI DECRETO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ART. 6

(Accesso al titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 Kw)

1. Coloro che sono in possesso del certificato di competenza di ufficiale di macchina di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, in corso di validità, possono assumere la direzione di navi con apparato motore principale inferiore a 750 Kw. La navigazione effettuata è considerata utile ai fini del rinnovo del certificato di competenza di ufficiale di macchina.

ART. 7

(Norme transitorie)

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i marittimi in possesso del titolo professionale di motorista abilitato di cui all'articolo 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, conseguono il titolo professionale di cui all'articolo 1 del presente decreto, se iscritti nella prima categoria della gente di mare e in possesso degli addestramenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del presente decreto.

2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i marittimi in possesso dell'abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, convertita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2016, conseguono il titolo professionale di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro

SCHEMA DI DECRETO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ALLEGATO 1

ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ADDESTRAMENTO

La Capitaneria di porto di		certifica che il Sig.	
(nome)		(cognome)	
(matricola)		data di nascita	
Titolo di studio		Codice fiscale	
Percorso formativo se richiesto:			
Navigazione			

È in possesso dei seguenti requisiti per accedere all'esame per il rilascio del titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW di cui al DM

Corsi di addestramento		
	Antincendio di base	
	Sopravvivenza e salvataggio	
	PSSR	
	Primo soccorso elementare (Elementary first aid)	

SCHEMA DI DECRETO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ALLEGATO 2

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

Per la valutazione delle prove orali dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica.

La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno “sufficiente” che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
Il candidato non ha saputo esporre in maniera esaustiva gli argomenti trattati durante il colloquio ed ha usato proprietà di linguaggio inadeguate alle funzioni di bordo.	INSUFFICIENTE	1-5
Il candidato ha saputo esporre in maniera sufficiente gli argomenti trattati durante il colloquio, ed ha usato proprietà di linguaggio adeguate alle funzioni di bordo.	SUFFICIENTE	6
Il candidato ha una buona esposizione degli argomenti trattati, sa essere preciso nella individuazione della normativa di riferimento ed utilizza un appropriato linguaggio rispetto alle funzioni di bordo.	BUONO	7
Il candidato ha un'esposizione approfondita degli argomenti trattati, utilizzando termini appropriati e dimostra una padronanza nella individuazione della normativa di riferimento; dimostra sicurezza e dimostra una puntuale esposizione.	DISTINTO	8
Il candidato ha un'ottima esposizione degli argomenti trattati, sa essere preciso nella individuazione della normativa di riferimento ed utilizza un appropriato linguaggio rispetto alle funzioni di bordo, dimostra padronanza delle materie e approfondimento degli argomenti trattati.	OTTIMO	9-10



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di

A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale ,

è conferito

al Sig.

nato a il

iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del

.....

di al n° di I categoria

il titolo professionale marittimo di

DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE

PRINCIPALE INFERIORE A 750 KW

Il Comandante della Capitaneria di Porto

Roma, addì
